



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

Divisione IV Radiodiffusione sonora e televisiva. Diritti d'uso

**Graduatoria regionale dei fornitori di servizi di media audiovisivi  
per il servizio televisivo digitale terrestre  
(Bando 2 maggio 2016 – Art. 6, comma 9-quinquies, decreto legge n.145/13 convertito dalla  
legge n. 9/2014, come modificata dall'art. 1, comma 147, della legge n. 190/14)**

**REGIONE MOLISE  
Capacità trasmissiva richiesta, confermata, utilizzata  
USO EFFICIENTE RISORSE FREQUENZIALI COORDINATE ASSEGNATE**

**VISTO** il decreto legge n.145/13 convertito dalla legge n. 9/2014, come modificata dall'art. 1, comma 147, della legge n. 190/14;

**VISTO** l'art. 6, comma 9 sexies del medesimo d.l. 145/13 e s.m.i. che recita *“L’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni dispone le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d’uso di cui al comma 9-quater concedono la relativa capacità trasmissiva ai soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 9-quinquies. I fornitori di servizi di media audiovisivi che utilizzano la capacità trasmissiva di cui al comma 9-quater per un determinato marchio non possono trasmettere nel medesimo bacino lo stesso marchio utilizzando altre frequenze. Le graduatorie di cui al comma 9-quinquies sono sottoposte a periodici aggiornamenti”*;

**VISTA** la delibera AGCOM n. 622 del 5 novembre 2015 recante *“Definizione delle modalità e delle condizioni economiche per la cessione della capacità trasmissiva delle reti televisive locali ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dall’art. 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”* che dispone le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d’uso di cui all’art. 6 comma 9-quater del decreto legge 23/12/2013, n.145, convertito dalla legge n. 9/14, come modificata dall’art.1, comma 147 della legge n. 190/14, concedono la relativa capacità trasmissiva ai soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di cui all’art 6 comma 9-quinquies del suddetto decreto;

**VISTO** il bando del 2 maggio 2016 per la formazione delle graduatorie regionali dei fornitori di servizi di media audiovisivi per il servizio televisivo digitale terrestre per le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna (di seguito bando), pubblicato sul sito del Ministero in pari data in attuazione di quanto previsto dall’art.6, comma 9-quinquies del suddetto decreto legge n.145/13 e s.m.i.;

**VISTA** la determina direttoriale del 12 ottobre 2016 all’uopo emanata, con la quale a conclusione della procedura inerente i bandi operatori di rete per la formazione delle graduatorie regionali per l’assegnazione del diritto d’uso della frequenza coordinata per la regione MOLISE è stato attribuito il diritto d’uso della stessa all’aggiudicatario a fronte di specifica graduatoria;

**VISTE** le determine direttoriali del 2 e 8 novembre 2016 pubblicate sul sito del Ministero con le quali sono state rese note la graduatoria dei fornitori di servizi di media audiovisivi per il servizio televisivo digitale terrestre utilmente collocati in MOLISE, nonché l’elenco dei soggetti che, pur avendo partecipato alla procedura non si sono utilmente collocati avendo conseguito un punteggio pari a 0,00;



**CONSIDERATO** che nelle suddette determine, rilevata l'esigenza di conoscere in tempi ristretti l'effettiva richiesta di capacità trasmissiva da parte dei soggetti utilmente collocati è stato chiesto agli stessi di esprimersi sulla volontà di essere trasportati sulla frequenza coordinata messa a disposizione confermando l'effettiva capacità trasmissiva che intendono acquistare per il trasporto dei loro marchi sulla suddetta frequenza;

**VISTA** la determina del 17 ottobre 2016 con la quale alla TELENORBA SPA è stato rilasciato il diritto d'uso della frequenza coordinata CH 60 UHF nella regione MOLISE;

**VISTE** le dichiarazioni dei fornitori di servizi di media audiovisivi utilmente collocati in graduatoria nella regione MOLISE pervenute in merito a quanto sopra rappresentato e di cui alla determina dell'8 novembre 2016 che dimostrano che la capacità trasmissiva confermata per la frequenza coordinata assegnata è inferiore rispetto a quella precedentemente richiesta e messa a disposizione dall'aggiudicatario della frequenza coordinata attribuita;

**VISTA** la dichiarazione del 20 gennaio 2017 resa dall'operatore di rete TELENORBA SPA a cui è stata attribuita la frequenza coordinata che attesta che la capacità trasmissiva ceduta è pari a zero, non avendo lo stesso stipulato alcun contratto con i fornitori di servizi di media audiovisivi nella regione, nonostante il Ministero abbia dato la possibilità allo stesso di effettuare accordi anche con quei soggetti che, pur non essendosi utilmente collocati in graduatoria, hanno perso la frequenza a seguito della procedura di cui al D.M. 17 aprile 2015;

**VISTO** il controllo effettuato dall'Amministrazione sulla situazione operativa degli impianti attivati dall'operatore di rete aggiudicatario della frequenza coordinata secondo la tempistica di cui al bando sopra citato ed i relativi risultati che ne attestano il NON corretto adempimento degli obblighi in merito all'attivazione degli impianti nei tempi indicati nella propria domanda di partecipazione al bando in MOLISE;

**VISTA** la relazione del responsabile del procedimento Dott. Giovanni Gagliano, prot.n. 31537 del 15 maggio 2017 nella quale, in considerazione di quanto sopra esposto e al fine di un uso più efficiente delle risorse frequenziali coordinate assegnate, viene rappresentata la necessità di consentire anche ai fornitori non utilmente collocati nella graduatoria delle regioni coinvolte dalla procedura e con punteggio ex-equo 0,00 di stipulare accordi con gli operatori aggiudicatari delle frequenze coordinate;

**VISTA** la determina del 24.05.2017 con la quale è stata emanata nei confronti della TELENORBA SPA la revoca del diritto d'uso del CH 60 UHF per la regione MOLISE ad esso attribuita per il mancato adempimento degli obblighi sopra indicati e di cui agli artt. 1 e 2 punto 2) e dall'art. 3 punto 3) del provvedimento di attribuzione del diritto d'uso della suddetta frequenza coordinata;

**VISTA** la determina direttoriale del 3 luglio 2017, pubblicata sul sito in pari data con la quale agli operatori di rete in intesa: RADIO TELEMOLISE SRL, EUROPEAN BROADCASTING COMPANY SRL e MEDIASIX SRL posizionatisi al secondo posto della graduatoria, come da determina direttoriale del 12.10.2016, viene aggiudicata la frequenza CH 60 UHF per la regione MOLISE;

**VISTI** i provvedimenti di attribuzione del diritto d'uso del CH 60 UHF rilasciati ai soggetti in intesa sopra indicati in data 4 luglio 2017;

**CONSIDERATO** che sulla base della relazione del 15 maggio 2017 e in analogia con quanto fatto nelle altre regioni, viene rappresentata la necessità di consentire anche ai fornitori non utilmente collocati nella graduatoria della regione MOLISE e con punteggio ex-equo 0,00 di stipulare accordi con gli operatori di rete classificatisi in intesa al secondo posto della graduatoria a cui è stata attribuita la frequenza coordinata CH 60 UHF nella regione;



**RITENUTO** necessario, alla luce delle considerazioni sopra esposte, per un uso più efficiente della risorsa frequenziale coordinata assegnata, consentire anche ai fornitori della regione MOLISE non utilmente collocati e che si trovano ex-equo negli appositi elenchi, di acquistare la capacità trasmissiva dagli operatori di rete aggiudicatari della frequenza coordinata a questo scopo assegnata;

**RITENUTO** altresì che il Ministero per quei fornitori di servizi di media audiovisivi sopra indicati che non riescano a trovare un accordo per acquisire capacità trasmissiva idonea al trasporto dei loro programmi con gli operatori di rete titolari del diritto d'uso della frequenza coordinata assegnata ai sensi dell'articolo 6, comma 9-ter, del decreto legge n. 145 del 2013 e s.m.i. si adopererà per associare la domanda di tali fornitori agli operatori di rete locale in base alla disponibilità residua di capacità trasmissiva, nel rispetto delle condizioni economiche di cui al listino formulato dagli stessi che sarà pubblicato sul sito del Ministero.

## **DETERMINA**

### **ART. 1**

La capacità trasmissiva messa a disposizione dagli aggiudicatari della frequenza coordinata CH 60 UHF in MOLISE, RADIO TELEMOLISE SRL, EUROPEAN BROADCASTING COMPANY SRL e MEDIASIX SRL, potrà essere acquisita anche dai soggetti non utilmente collocati nelle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi nella suddetta regione, di cui all'elenco pubblicato con determina direttoriale dell'8 novembre 2016.

### **ART. 2**

Ai sensi dell'art. 6, comma 9 sexies del d.l. 145/13 e s.m.i. i fornitori di servizi di media audiovisivi che utilizzeranno la capacità trasmissiva di cui al comma 9-quater per un determinato marchio, non possono trasmettere nel medesimo bacino lo stesso marchio utilizzando altre frequenze.

### **ART. 3**

Il Ministero, qualora i fornitori di servizi di media audiovisivi, non riescano a trovare un accordo per acquisire capacità trasmissiva idonea al trasporto dei loro programmi con gli operatori di rete titolari del diritto d'uso della frequenza coordinata assegnata ai sensi dell'articolo 6, comma 9ter, del decreto legge n. 145 del 2013 e s.m.i. procederà ad associare la domanda di tali fornitori agli operatori di rete locale aggiudicatari della frequenza coordinata, in base alla disponibilità residua di capacità trasmissiva, nel rispetto delle condizioni economiche di cui ai listini formulati dagli stessi e successivamente pubblicati sul sito del Ministero.

\*\*\*\*\*

La presente determina viene pubblicata in data odierna sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico all'interno dell'Area tematica Comunicazioni.

Avverso la presente determina è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge.

Roma, 4 luglio 2017

Il Direttore Generale  
Antonio Lirosi